

# Preavviso

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori di interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale

## Finalità dell'avviso

L'Avviso mira ad accrescere le competenze dei volontari/associati/occupati degli enti del terzo settore, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, nel sistema delle politiche attive per l'occupazione, in ordine alle tematiche e ai processi connessi al dialogo sociale, in funzione della promozione e dell'implementazione degli strumenti normativi, programmatici e negoziali attraverso cui si sviluppano i suddetti processi di interrelazione e dialogo.

1

## Data presunta apertura dell'avviso

7 marzo 2025

## Data di chiusura dell'avviso

Dopo due mesi dall'apertura

## Importo totale del sostegno

Euro 2.800.000,00 (due milioni ottocentomila,00)

## Fondo

Fse+, programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021/2027 (Pn Gdl).

## Priorità

Priorità 4 – Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure.

## Obiettivo strategico

Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

## Obiettivo specifico Fse+

ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro.

## Contenuto e caratteristiche dei progetti

Il Ministero intende selezionare progetti per il rafforzamento delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro, attraverso interventi di formazione specialistica, da ammettere a contributo pubblico nell'ambito del Pn Gdl, finalizzati ad accrescere le competenze dei volontari/associati/occupati del terzo settore, sulle tematiche connesse al dialogo sociale, in funzione dello sviluppo dell'occupazione e dei settori produttivi interessati, e per una migliore integrazione e collaborazione con i diversi livelli istituzionali e i servizi pubblici.

I progetti che verranno ammessi a finanziamento dovranno essere sviluppati attraverso metodologie innovative e riguarderanno le seguenti tematiche:

- Programmazione europea 2021/2027 e regolamenti comunitari: concertazione nei processi comunitari (ruolo del partenariato istituzionale ed economico-sociale nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei fondi europei);
- L'Accordo di partenariato italiano e i Programmi nazionali e regionali a valere sui fondi europei;
- L'Unione europea, le sue istituzioni, le sue politiche e il suo funzionamento (ordinamento giuridico, governance economica, quadro finanziario pluriennale, codice europeo di condotta del partenariato, il modello sociale europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali);
- Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- Welfare di comunità e sociale;
- Inserimento/reinserimento delle donne, dei giovani e degli over 55 nel mercato del lavoro;
- Politiche di contrasto alla dispersione;
- Strategie territoriali (sviluppo urbano, aree interne, città di medie dimensioni): partecipazione e ruolo del terzo settore;

- Flussi migratori e politiche di inclusione e integrazione;
- Fenomeni demografici (invecchiamento della popolazione, emigrazione delle persone in età di lavoro, svuotamento delle aree interne) e implicazioni sociali (sanitarie, previdenziali, occupazionali, ecc.);
- Attuazione della legge sulle disabilità (Legge 227/2021) e della legge di riordino dei servizi alle persone over 65 anni (Legge 33/2023);
- Sviluppo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- Modalità di collaborazione transnazionale tra gli attori nel sistema delle politiche di coesione con particolare riguardo alle politiche attive per l'occupazione;
- *Lobbying* civico e tecniche di *community organizing*.

I processi di accrescimento di competenze e abilità da ammettere a finanziamento saranno sviluppati attraverso sessioni di formazione che dovranno essere svolte attraverso metodologie innovative, prevedendo anche il ricorso alla formazione a distanza, purché la stessa preveda un'interazione discente-docente sincrona.

I progetti potranno prevedere l'organizzazione di eventi transnazionali afferenti alle tematiche oggetto dell'attività formativa, con particolare attenzione al dialogo sociale e alle iniziative che vedano coinvolte le parti sociali e gli stakeholder.

### Tipologia di richiedenti ammissibili

Possono presentare la propria candidatura per erogare le attività oggetto dell'Avviso, in forma singola o associata (Associazioni temporanee costituite o costituende), gli enti titolari di erogare servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e gli enti accreditati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per lo svolgimento di attività di formazione, che svolgono attività di formazione della tipologia in questione (formazione continua).

Saranno comunque ammesse a valutazione le candidature presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, fermo restando che l'esito positivo della relativa procedura di titolazione o accreditamento rappresenta condizione necessaria per la stipula della Convenzione di finanziamento e quindi per l'abilitazione allo svolgimento dell'intervento di cui all'Avviso. Il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso (titolazione o accreditamento) dovrà essere dimostrato dal proponente entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo di cui all'Avviso.

In caso di proponenti in forma associata, il requisito della titolazione o dell'accreditamento deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila; gli altri partecipanti alla compagine dovranno essere in grado di apportare, grazie alle competenze ed all'esperienza acquisite nello specifico settore della certificazione delle competenze o della formazione, un efficace contributo all'effettiva realizzazione dell'intervento. Non potranno, in ogni caso, far parte della compagine proponente operatori che non operino prioritariamente, per statuto od ordinamento, nel settore della formazione.

Per lo svolgimento delle attività formative è richiesta la disponibilità di sedi anche temporanee delle quali il proponente abbia idoneo e congruo titolo di disponibilità, purché adeguate sotto il profilo funzionale ed in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L'Amministrazione si riserva nel caso di utilizzo di sedi temporanee, di effettuare un controllo documentale campionario, eseguito anche con metodo casuale.

L'intervento formativo dovrà prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di un documento di trasparenza o documento di validazione in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, in coerenza e in applicazione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), per quanto applicabile, in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024.

Non saranno in ogni caso accolte le candidature presentate da soggetti, siano essi proponenti singoli o componenti di Associazioni temporanee (o Consorzi ordinari):

- 1) che versino in situazione di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni e le deroghe di legge);
- 2) i cui titolari o amministratori muniti di potere di rappresentanza o i sindaci / revisori dei conti abbiano subito sentenza definitiva di condanna definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati all'art. 94, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 o siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- 3) che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- 4) i cui titolari, amministratori, soci o dipendenti si trovino, agli effetti di quanto stabilito all'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, in relazione di parentela o affinità con dirigenti e/o funzionari con posizioni di responsabilità dell'Amministrazione procedente, tale da impedire la partecipazione per ragioni di conflitto di interesse.

4

Costituisce espreso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento da parte di uno o più enti del terzo settore o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A conferma di tale adesione, i soggetti proponenti dovranno unire alla proposta progettuale idonea documentazione a riprova della medesima, come ad esempio lettere di adesione, dichiarazioni d'intenti e protocolli d'intesa sottoscritti dagli enti di terzo settore/associazione degli enti del terzo settore che intendono partecipare all'iniziativa. Tutti i documenti citati dovranno essere univocamente riferiti all'intervento oggetto della proposta.

## Valore dei progetti

Il valore di ciascun progetto dovrà essere d'importo massimo fino ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

Il valore di ciascun progetto potrà essere aumentato fino a € 800.000,00 (ottocentomila/00) in caso di proposte che prevedano il coinvolgimento contestuale di più di un ente del terzo settore o associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale nelle Regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

È ammessa da parte dei soggetti proponenti la presentazione di un massimo di due candidature, sia a titolo individuale, sia in Associazione temporanea (o Consorzio), per un importo massimo complessivo non superiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00). In caso di sfioramento del suddetto importo la proposta progettuale che sfiora, presentata successivamente in ordine cronologico, non verrà considerata ammissibile.

Nel caso di presentazione (a titolo individuale o in forma riunita) di un numero di proposte progettuali superiore a quello come sopra consentito (n. 2, complessivamente), verranno dichiarate ammissibili ed ammesse a valutazione solo le prime proposte pervenute in ordine cronologico.

Nel caso in cui la somma degli importi richiesti attraverso due proposte presentate da un medesimo soggetto (di nuovo in forma individuale o riunita) superi il valore massimo complessivo sopra indicato (€ 2.000.000,00), si procederà come segue:

- se si tratta di n. 2 proposte presentate entrambe in forma individuale, verrà considerata ammissibile unicamente la proposta con il maggior contributo richiesto; in caso di pari importo, verrà ammessa a valutazione la proposta prima pervenuta;
- se si tratta di n. 2 proposte presentate entrambe in forma riunita (Associazione temporanea o Consorzio), verrà considerata ammissibile unicamente la proposta con il maggior contributo richiesto; in caso di pari importo, verrà ammessa a valutazione la proposta prima pervenuta; verranno a questo effetto considerate di pari importo le proposte che presentino uno scostamento relativo di valore inferiore al 2%;
- se si tratta di n. 2 proposte presentate una in forma individuale e l'altra in forma riunita, verrà considerata ammissibile unicamente la proposta presentata in forma riunita.

5

È consentito invece agli enti del terzo settore, o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale, in ragione del numero degli enti del terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di aderire anche a più di due proposte progettuali, senza limiti di valore.

### **Area geografica interessata**

Ambito nazionale. Ciascun progetto, ai fini della realizzazione dell'intervento, dovrà risultare coerente con la ripartizione delle risorse tra categorie di Regioni secondo quanto previsto dal Pn Gdl.

Categoria di Regione	% ripartizione per categoria di regione P4
LD (meno sviluppate)	63,58 %
TR (in transizione)	5,47 %
MD (più sviluppate)	30,95 %

Non potranno essere accettati progetti che prevedano una ripartizione diversa da quella rappresentata in tabella, salvo scostamenti nel limite massimo dell'1% rispetto alla distribuzione sopra indicata, ciò al fine di tener conto del numero finito e limitato dei destinatari.

La ripartizione territoriale dei destinatari finali delle attività formative dovrà essere coerente con la suddetta distribuzione territoriale della spesa, tenendo conto che, ai fini della relativa imputazione, vale il criterio della sede operativa dell'organizzazione di appartenenza dei destinatari medesimi.